

## IL VOTO DI COMPORTAMENTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

O.M.n. 3 del 9 gennaio 2025

A seguito all'emanazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, che disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, sono emersi numerosi quesiti da parte dei Dirigenti scolastici. Uno dei più ricorrenti riguarda " la rilevanza del voto di comportamento ai fini della media aritmetica complessiva e della conseguente ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo"

A tale proposito, è necessario chiarire che l'articolo 5 dell'OM 3/2025 stabilisce a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, che la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del cosiddetto "Decreto valutazione" (D.Lgs. 62/2017), restando comunque validi i riferimenti contenuti nel DPR 249/1998 e ss.mm.ii. (Statuto delle studentesse e degli studenti). Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale si riferisce all'intero anno scolastico e, se inferiore a sei decimi, determina in automatico la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, anche in presenza di valutazioni positive nelle altre discipline.

A supporto di tale disposizione, la nota ministeriale n. 2867 del 23 gennaio 2025 fornisce ulteriori indicazioni operative, chiarendo che la legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha modificato l'articolo 6 del D.Lgs. 62/2017, nella parte in cui introduce la valutazione numerica in decimi del comportamento. Le istituzioni scolastiche devono pertanto aggiornare i propri criteri di valutazione del comportamento, passando dal giudizio sintetico al voto numerico, definendo indicatori e descrittori coerenti con lo Statuto degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti interni.

25

Alla luce della predetta legge , è importante ribadire che l'unico vincolo oggettivo e inderogabile ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato è rappresentato dal raggiungimento di almeno sei decimi nel voto di comportamento. Non esistono, invece, riferimenti normativi all'utilizzo di una media aritmetica complessiva per deliberare l'ammissione, né nel D.Lgs. 62/2017 né nell'OM 3/2025.

L'art. 2 del D.M. n. 741/2017 sulle modalità di svolgimento dell'Esame di stato I ciclo, riporta : "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13 "( In questo caso, non si fa uso della media per determinare il voto di ammissione all'Esame)

L'unico riferimento normativo alla media dei voti nel primo grado è contenuto nell'art. 8, D.Lgs.n. 62/2017, relativo agli esami di Stato: " La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3 . L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi." ( In questo caso, si fa uso della media solo per determinare il voto finale d'Esame )

L'art 13 del D.M. n. 741/2017 conferma, nei suoi contenuti che l'unica media che si deve effettuare è tra voto di ammissione e media dei voti delle singole prove dell'esame. Contrariamente a quanto

previsto per il secondo grado dove “la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico “ ( cfr Ordinanza ministeriale n. 67/2025- Esame di stato II Ciclo e Legge 150/2024) , il voto di comportamento nella scuola secondaria di primo grado non concorre, per legge e ordinanza, ad alcuna “ media” dei voti in sede di scrutinio.

L'eventuale decisione di utilizzare la media aritmetica dei voti delle discipline come criterio per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, oppure per determinare il voto di ammissione all'Esame, è stata finora una scelta autonoma, frutto esclusivo delle deliberazioni del collegio dei docenti e del consiglio di istituto nell'ambito dell'aggiornamento del PTOF. Tale autonomia rimane invariata anche a seguito delle recenti novità normative ( cfr.. legge 150/2024 e O.M. 3/2025)

Gli organi collegiali conservano, alla luce delle novità normativa, la libertà di attribuire al voto di comportamento il peso che ritengono più adeguato. Possono decidere, ad esempio, di includerlo nel calcolo di una media deliberata come criterio di valutazione interno all'istituto, valorizzando così le competenze di cittadinanza, i patti educativi e i regolamenti scolastici. In alternativa, possono scegliere di non attribuirgli alcun peso, fermo restando il rispetto dell'unico vincolo previsto dalla legge: la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato in caso di voto inferiore a 6/decimi in comportamento.

## CONCLUSIONI

25

La normativa vigente (D.Lgs. 62/2017, OM 3/2025, DM 741/2017) non prevede, dunque, alcuna media aritmetica da calcolare per l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato del primo ciclo. L'unico requisito vincolante è che il voto di comportamento non sia inferiore a sei decimi. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della propria autonomia, deliberano criteri propri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame o per la valutazione complessiva, ma non sono in alcun modo obbligate a includere, per legge, il voto di comportamento in una media dei voti delle discipline.

## SECONDARIA SECONDO GRADO

Relativamente alle classi terminali, l'art.1, co. 1, lettera c), della l. 150/2024 ha integrato l'art. 13, co. 2, lettera d), del d. lgs. 62/2017, prevedendo che, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegni un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Tale previsione, applicabile già dal corrente anno scolastico, è richiamata dall'art. 3, co. 1, lettera a), sub iv, dell'o.m. 67/2025, riguardante lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Con riferimento alle classi intermedie, la citata legge 150/2024, all'art 1, co. 5, lettera b), punto 4), stabilisce che un regolamento di modifica del dPR 122/2009 preveda che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio

senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

Tale disposizione non trova pertanto diretta applicazione dal corrente anno scolastico 2025/202, in quanto sarà oggetto del previsto regolamento di modifica del dPR 122/2009.